

Comune di Bardolino
Provincia di Verona



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI,
CAMPEGGI, AGRITURISMI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI ED
ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13/09/2012

INDICE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’

ART. 3 – PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

ART. 5 – CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIABILITA’

ART. 6 – UTILIZZO DI APPARECCHI, IMPIANTI E STRUMENTI MUSICALI IN ESERCIZI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATI

ART. 7 – SANZIONI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento vuole disciplinare la riproduzione musicale e si applica a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, quali ad esempio bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari con esclusione di quelle definite come attività temporanee.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono definite come segue:

- a) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari – vd. sopra), che utilizzino la musica all'esterno nelle aree in loro disposizione, con chiusura della riproduzione musicale entro le ore 24.00 effettuando una riproduzione musicale di sottofondo modesta;
- b) esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari – vd. sopra), che organizzano sulle aree esterne in loro disponibilità intrattenimenti/concertini anche di musica dal vivo con limitata amplificazione e con chiusura dell'intrattenimento entro le ore 24.00 (all'esterno), con possibilità di protrazione dell'orario del trattenimento sino alle ore 02,00 (all'interno, con le modalità indicate nei paragrafi successivi).

ART. 3 – PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Le attività indicate all'art. 2 sopra indicato, lettere a) e b), dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:

- 1) l'esercizio dell'attività musicale, dopo le ore 24.00, dovrà essere effettuato mantenendo chiuse tutte le porte e le finestre, nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'autorità sanitaria; in particolare gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore, ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di contenimento del rumore;
- 2) qualora, nello stesso immobile o in altri confinanti, vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone, ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori o similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura e dovranno essere utilizzati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
- 3) adozione di un sistema di limitazione tarato e controllato, di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di amovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico;
- 4) per bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari (vd. punto 1), con impianti o macchinari rumorosi la documentazione previsionale di impatto ambientale (DPIA) deve essere redatta e prodotta alle autorità competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 delle Linee Guida regionali, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di ampliamenti di orario nella fascia serale/notturna, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate ai loro utilizzi e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività;
- 5) all'esterno delle strutture fisse (tensostrutture, teatri tenda, capannoni ecc.), aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli di emissione (modalità e tempi di misura) previsti dalla

zonizzazione acustica vigente nel territorio comunale e dalle norme statali che si intendono integralmente richiamate, fatta salva ogni ulteriore restrizione conseguente all'applicabilità del limite d'immissione differenziale.

I gestori di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono obbligati al rispetto dei limiti acustici contenuti nella normativa vigente e nel presente regolamento.

In caso di accertamento di violazione di quanto prescritto al comma precedente, il Responsabile di Area di competenza può prescrivere con ordinanza motivata, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere.

Nei casi di particolare gravità, l'ordinanza potrà prevedere lo spegnimento delle fonti di emissione rumorosa e, nel caso di reiterazioni, la sospensione parziale o totale dell'attività rumorosa.

E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

Il Sindaco, inoltre, sentita la Giunta Comunale, potrà autorizzare per situazioni specifiche e ben determinate, l'effettuazione di trattenimenti musicali con differenti prescrizioni anche in deroga al presente regolamento.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

Le nuove attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto come indicato dalle linee guida ARPAV.

Non sono soggette alla presentazione di questa documentazione le attività che rientrano nella definizione dell'articolo 2 lettera a), anche se già esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento.

Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione all'Ufficio Commercio di una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa.

Copia della relazione tecnica dovrà essere conservata presso i locali delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Nei casi di cambio di ragione sociale, sub ingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.

ART. 5 – CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITA'

I legali rappresentanti di esercizi di somministrazione (bar, piani bar, birrerie, pub, ristoranti, pizzerie, attività agrituristiche, alberghi, campeggi, circoli privati e similari) dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

- 1) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all'interno dei locali adibiti alle proprie attività non costituisca fonte di inquinamento acustico,
- 2) assicurare un adeguato servizio di vigilanza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché prevenire eventuali disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;

- 3) devono impegnarsi a non permettere il ballo degli avventori, neppure quello spontaneo.

ART. 6 – UTILIZZO DI APPARECCHI, IMPIANTI E STRUMENTI MUSICALI IN ESERCIZI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATI

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773 – T.U.L.P.S., dall'articolo 31 della Legge Regionale 21 settembre 2007 n. 29, dal precedente articolo 4 nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, negli esercizi pubblici e nei circoli privati, l'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, juke-box e simili) nonché le esibizioni di musicisti, non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle ore 24.00.

Dette attività dovranno però essere meramente accessorie rispetto all'attività del pubblico esercizio o alle finalità associative del circolo, senza che vi siano pubblicizzazione all'esterno dell'aspetto musicale, modifiche anche temporanee od occasionali dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli impianti o degli strumenti musicali carattere di attrazione e, comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il suono degli strumenti o apparecchi deve essere sempre mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o privata;
- b) è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi di somministrazione, qualora non assicurino una amplificazione di tipo leggero tale da arrecare disturbo al vicinato ed è vietata anche l'installazione, sia all'esterno che all'interno, di strumenti ed apparecchiature che richiamino l'atmosfera delle sale da ballo;
- c) è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione o che, comunque, possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.

Gli esercizi di somministrazione, indicati nell'articolo 2, potranno effettuare intrattenimento musicale oltre le ore 24.00 e comunque entro e non oltre le ore 02.00 solo all'interno dei locali, con porte completamente chiuse, solo se debitamente insonorizzati, previa domanda da presentarsi all'Ufficio Protocollo del Comune.

Nell'autorizzazione predetta potranno essere indicate, ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., le prescrizioni ritenute necessarie per impedire possibili cause di inquinamento acustico.

La protrazione della diffusione musicale potrà essere rifiutata o sospesa con provvedimento motivato.

ART. 7 – SANZIONI

La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comportano le seguenti sanzioni, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (Legge Reg. n. 29 del 21/09/2007):

- a) la prima violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento comporta l'emanazione di un provvedimento, da parte del Sindaco, di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di sette giorni;
- b) la reiterazione della violazione nell'anno in corso, comporta l'emanazione di un nuovo provvedimento di divieto di utilizzo di apparecchi e impianti musicali per una durata di 15 giorni, nonché la chiusura dell'attività entro le ore 24.00 per il medesimo periodo temporale;
- c) l'ulteriore violazione dell'utilizzo di diffusori sonori, che avvenga sempre nell'anno in corso, comporterà la revoca del titolo legittimante l'uso di strumenti amplificatori per l'intrattenimento musicale di qualsiasi tipologia;
- d) qualora il controllo esercitato dalle FF.PP. dovesse registrare, all'interno o all'esterno dei locali di somministrazione indicati all'art. 2, situazioni di pericolo alla pubblica incolumità

e/o di ordine pubblico, si provvederà all'inoltro di quanto riscontrato alle Autorità di P.S. (Sindaco) per i provvedimenti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento di attuazione.